SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 novembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 settembre 1995.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Milazzo.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 30 novembre 1882, n. 1111, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Milazzo;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta che dal 1987 l'archivio mandamentale di Milazzo non ha effettuato operazione alcuna, nonché uno stato di assoluto abbandono del materiale conservato nell'archivio stesso e di degrado dei locali in cui ha sede;

Considerato che, nonostante i ripetuti inviti ad adottare i necessari provvedimenti per il regolare funzionamento del predetto ufficio e la salvaguardia dei documenti ivi depositati rivolti alla competente amministrazione comunale, detti provvedimenti non sono stati tuttavia adottati;

che le predette condizioni non consentono il minimo di funzionalità dell'archivio;

Ritenuto quindi che permane grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Milazzo è soppresso.

I relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Messina.

Roma, 22 settembre 1995

Il Ministro: MANCUSO

95A6581

DECRETO 22 settembre 1995.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Augusta.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 2 giugno 1904, n. 257, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Augusta;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta che dal 1983 l'archivio mandamentale di Augusta non ha effettuato operazione alcuna, nonché uno stato di assoluto abbandono del materiale conservato nell'archivio stesso e di degrado dei locali in cui ha sede;

Considerato che, nonostante i ripetuti inviti ad adottare i necessari provvedimenti per il regolare funzionamento del predetto ufficio e la salvaguardia dei documenti ivi depositati rivolti alla competente amministrazione comunale e le assicurazioni da questa fornite, detti provvedimenti non sono stati tuttavia adottati;

che le predette condizioni non consentono il minimo di funzionalità dell'archivio;

Ritenuto quindi che permane grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Augusta è soppresso.

I relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Siracusa.

Roma, 22 settembre 1995

Il Ministro: MANCUSO

95A6582

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 settembre 1995.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Nipergastrina».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto con il quale la ditta Laboratorio chimico farmaceutico Giorgio Zoia è stata autorizzata a commercializzare la specialità medicinale «Nipergastrina»;

Visti i dati di farmacovigilanza e il riscontro di gravi A.D.R. per prodotti a base di piperonil ranitidina;

Vista la comunicazione della ditta interessata che ha provveduto in data 19 luglio alla sospensione cautelativa delle specialità «Nipergastrina» peraltro non ancora commercializzata;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 10 luglio 1995 in ordine alla sospensione cautelare della commercializzazione della specialità medicinale a base di piperonil ranitidina in attesa dei risultati delle indagini predisposte;

Preso atto di quanto comunicato dalla azienda in ordine alla sospensione cautelare della specialità medicinale «Nipergastrina»;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1978, n. 178;

Decreta:

Per i motivi richiamati in premessa si prende atto della sospensione dal 19 luglio, in via cautelativa, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Nipergastrina».

Dalla stessa data è quindi vietata la vendita della specialità soprarichiamata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alle ditte interessate.

Roma, 25 settembre 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A6562

DECRETO 13 ottobre 1995.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Keras».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto con il quale la società Caber è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Keras», nelle confezioni: 30 bustine granulari da 100 mg, 20 bustine granulari da 20 mg e 30 capsule da 100 mg;

Considerato che la Commissione unica del farmaco in data 5 dicembre 1994 aveva proposto la revoca della predetta specialità medicinale per «possibile tossicità, in rapporto a non adeguata efficacia»;

Valutate le controdeduzioni presentate dalla ditta in seguito alla nota del 16 febbraio 1995;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 12 luglio 1995, favorevole alla revoca della specialità in esame in quanto la ditta interessata non ha presentato documentazione atta a modificare il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

È revocata ai sensi dell'art. 14, terzo comma, del decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Keras» nelle confezioni: 30 bustine granulari da 100 mg n. AIC 028200018, 20 bustine granulari da 200 mg n. AIC 028200020 e 30 capsule da 100 mg n. AIC 028200032 rilasciata alla ditta Caber.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e successivamente notificato alla ditta Caber.

Roma, 13 ottobre 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A6560

DECRETO 13 ottobre 1995.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Brain».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto con il quale la società Fidia è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Brain», nella confezione 20 capsule;

Considerato che la Commissione unica del farmaco in data 5 dicembre 1994 aveva proposto la revoca della predetta specialità medicinale per «possibile tossicità, in rapporto a non adeguata efficacia»;

Valutate le controdeduzioni presentate dalla ditta in seguito alla nota del 16 febbraio 1995;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 12 luglio 1995, favorevole alla revoca della specialità in esame in quanto la ditta interessata non ha presentato documentazione atta a modificare il parere espresso dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

È revocata ai sensi dell'art. 14, terzo comma, del decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991, l'autorizzàzione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Brain» nella confezione 20 capsule numero di AIC 021258013 rilasciata alla ditta Fidia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e successivamente notificato alla ditta Fidia.

Roma, 13 ottobre 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A6561

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 settembre 1995.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle quote 1994 relative al fondo rinveniente dall'ex cap. 3031 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale dispone, tra l'altro, la confluenza nel fondo comune regionale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, degli stanziamenti di cui all'elenco n. 5 allegato alla stessa legge sopra richiamata, previa riduzione del 10%;

Considerato che l'ammontare complessivo delle predette confluenze, al netto della riduzione percentuale come sopra individuata, risulta essere pari a L. 57.574.800.000, così come evidenziato nel prospetto n. 2 allegato al proprio decreto n. 106435 del 28 gennaio 1994, registrato alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro il 3 febbraio 1994, con il quale è stato provveduto a ripartire provvisoriamente il fondo di cui trattasi per l'anno 1994, di cui L. 2.700.000.000 rinveniente dal cap. 3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Considerato che il predetto importo non è stato ripartito con il decreto n. 106435 sopra richiamato, contrariamente agli altri stanziamenti confluiti, tenuto conto che per tale fondo il comma 2 dell'art. 12 della legge n. 537/1993 sopra citata ha previsto i diversi criteri di riparto di cui all'art. 3, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158;

Visto l'art. 34, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha abrogato la disposizione di cui all'art. 12, comma 2, della legge n. 537/1993, nella parte in cui prevedeva, per i fondi di cui al cap. 3031 di cui trattasi, le diverse procedure di riparto sopra richiamate;

Considerato che in conseguenza di quest'ultima disposizione la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha provveduto, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 12 sopra citato, ad emanare in data 12 gennaio 1995, i criteri direttivi necessari per la ripartizione dei fondi provenienti dal più volte citato cap. 3031;

Considerato che in relazione ai predetti criteri direttivi l'importo di L. 2.700.000.000 deve essere trasferito alle regioni a statuto ordinario utilizzando gli stessi criteri di ripartizione del fondo comune regionale relativi agli anni di competenza;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), il quale stabilisce, tra l'altro, che il fondo comune determinato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 281/1970, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ripartito in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno precedente;

Considerato, pertanto, che debba procedersi alla ripartizione per l'anno 1994 del predetto importo di L. 2.700.000.000 sulla base delle quote di fondo comune regionale relative all'anno 1993 così come determinate definitivamente nell'ambito del decreto n. 155109 del 9 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 161 del 12 luglio 1994;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito prospetto n. 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il fondo ex cap. 3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relativo all'anno 1994, confluito nel fondo comune regionale ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993, è ripartito tra le regioni a statuto ordinario nelle quote indicate alla colonna 2 del prospetto n. 1 sopra richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1995

L'ispettore generale capo: DE LEO

PROSPETTO N. 1

RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DEI FONDI EX CAP. 3031 DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI (ANNO 1994).

Regioni	Fondo comune regionale 1993 D. n. 155109 del 9 giugno 1994 (colonna 1)	Quote cap. 3031 (colonna 2)
Piemonte	243.148.157.900	191.832.642
Lombardia	366.465.517.483	289.124.331
Veneto	206.216.246.614	162.695.073
Liguria	105.087.570.937	82.909.229
Emilia-Romagna	155.875.386.591	122.978.465
Toscana	156.758.116.714	123.674.898
Umbria	84.389.361.334	66.579.300
Marche	128.927.889.051	101.718.137
Lazio	173.844.671.646	137.155.399
Abruzzo	130.177.600.982	102.704.102
Molise	62.693.432.094	49.462.216
Campania	650.336.084.972	513.085.069
Puglia	467.296.407.916	368.675.236
Basilicata	122.146.783.297	96.368.158
Calabria	368.890.772.469	291.037.745
Totale	3.422.254.000.000	2.700.000.000

95A6557

DECRETO 25 ottobre 1995.

Emissione, corso legale e contingente delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'VIII centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'oro da L. 50.000 celebrativa dell'VIII centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova;

Decreta:

Art. 1

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'oro da L. 50.000, celebrative dell'VIII centenario della nascita di Sant'Antonio da Padova, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o	legale	tolleranza in + o
Oro	50.000	20	900	1‰	g 7,5	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: raffigurazione della Basilica di Sant'Antonio in Padova; in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso il nome dell'autore «C. MOMONI»;

sul rovescio: raffigurazione della Cappella del Santo all'interno della Basilica; in giro leggenda «VIII CENTENARIO DELLA NASCITA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA»; in basso al centro «50 MILA LIRE»; a destra «1995» e «R»;

sul bordo: godronatura.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale, delle nuove monete d'oro di cui al presente decreto è determinato in L. 1.250.000.000 pari a n. 25.000 pezzi.

Art. 5.

Le monete da L. 50.000 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 4 dicembre 1995.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

95A6555

DECRETO 25 ottobre 1995.

Emissione, corso legale e contingente delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative del VII centenario della Basilica di Santa Croce in Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'oro da L. 100.000 celebrativa del VII centenario della Basilica di Santa Croce in Firenze;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'oro da L. 100.000, celebrative del VII centenario della Basilica di Santa Croce in Firenze, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o	legale	tolleranza in + o
Oro	100.000	25	900	1‰	g 15	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: raffigurazione della facciata della Basilica di Santa Croce in Firenze; in alto in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; a destra il nome dell'autore «E.L. FRAPICCINI»; in basso giglio stilizzato;

sul rovescio: raffigurazione dell'interno della Basilica di Santa Croce in Firenze; intorno leggenda «VII CENTENARIO DELLA BASILICA DI SANTA CROCE IN FIRENZE»; in basso «R»; «100 MILA LIRE» e «1995»;

sul bordo: godronatura.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale, delle nuove monete d'oro di cui al presente decreto è determinato in L. 2.500.000.000 pari a n. 25.000 pezzi.

Art. 5.

Le monete da L. 100.000 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 4 dicembre 1995.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

95A6556

DECRETO 3 novembre 1995.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 febbraio 1994, recante nuove norme per lo svolgimento dell'attività di acquisto e vendita sul mercato telematico dei titoli di Stato ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli operatori principali e degli specialisti in titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti gli articoli 20, comma 11, e 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato ed integrato dai propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994, 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1994, 22 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995, e 31 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995;

Ritenuta l'esigenza di aggiornare le disposizioni contenute nel suddetto decreto in relazione all'evoluzione delle contrattazioni al fine di promuovere la concorrenzialità e l'efficienza complessiva del mercato secondario dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«*b)* svolgimento, nell'anno precedente alla domanda, di attività di acquisto e di vendita di titoli dello Stato italiano per un valore complessivo non inferiore a lire cinquantamila miliardi.».

2. L'art. 3, comma 2-*bis* lettera *a)*, del decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«*a)* svolgere attività di acquisto e di vendita, nel mercato di cui al presente titolo, per una quota pari ad almeno lo 0,5 per cento su base annua delle operazioni effettuate nel medesimo mercato, secondo indicazioni che verranno rese note con apposite comunicazioni;».

3. L'art. 3, comma 4, del decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministro del tesoro, in relazione all'andamento del mercato, può modificare, sentita la Banca d'Italia, gli importi e le quote percentuali di cui ai commi 2 e 2-*bis*.».

Art. 2.

1. L'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«*b)* aggiudicazione, su base annua, di una quota pari ad almeno il tre per cento del totale dei titoli emessi nelle aste sul mercato primario dei titoli di Stato. Le modalità di determinazione di tale quota e gli eventuali criteri di ripartizione della stessa tra categorie omogenee di titoli verranno rese note con apposite comunicazioni del Ministero del tesoro;».

2. L'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«*c)* svolgimento, su base annua, di attività di acquisto e di vendita nel mercato di cui al presente titolo, per un valore corrispondente ad almeno l'1,5 per cento del totale delle operazioni effettuate sul mercato medesimo. Le modalità di determinazione di tale quota e gli eventuali criteri di ripartizione della stessa tra categorie omogenee di titoli verranno resi noti con apposite comunicazioni, secondo quanto previsto dal comma 5.».

3. All'art. 4, comma 5, del decreto 24 febbraio 1994 la parola «valutazione» è sostituita con «determinazione e composizione».

Art. 3.

1. L'art. 21 del decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli operatori che presentano domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3 tra il 1° novembre e il 1° dicembre 1995, lo svolgimento di attività di acquisto e di vendita di titoli dello Stato italiano previsto dall'art. 3, comma 2, lettera *b)*, deve avere un valore complessivo non inferiore a lire diecimila miliardi.

2. Ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 3, relativa all'anno solare 1995, la quota di mercato prevista dall'art. 3, comma 2-*bis*, lettera *a)*, è pari allo 0,8 per cento. Per i soggetti iscritti nell'elenco degli operatori principali successivamente al 1° gennaio 1995, tale verifica si riferisce all'attività svolta a partire dalla data di iscrizione.

3. Gli operatori esclusi a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 3, per l'anno 1994, non potranno ripresentare domanda di iscrizione prima del 1° novembre 1995. I requisiti previsti dall'art. 3, comma 2-*bis*, lettera *b)*, sono verificati con riferimento all'attività svolta a partire dal 1° aprile 1995. Per l'anno 1995, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2-*bis*, lettera *b)*, da parte degli operatori iscritti nell'elenco successivamente al 1° aprile dello stesso anno, si riferisce all'attività svolta a partire dalla data di iscrizione.

4. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 4, commi 3 e 4, relative al periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 15 giugno 1996, la quota di mercato prevista dall'art. 4, comma 1, lettera *c)*, è pari al due per cento.

5. Per gli operatori iscritti nella sezione del registro relativa ai Futures successivamente al 1° gennaio 1995, la prima verifica del possesso del requisito di cui all'art. 11, comma 2, lettera *b)*, si riferisce all'attività svolta a partire dalla data di iscrizione. Per gli operatori iscritti nella sezione del registro relativa alle opzioni, la verifica del predetto requisito è effettuata a decorrere dal 1° gennaio 1996.».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1995

Il Ministro: DINI

95A6580

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 1995.

Aggiornamento degli ammontari minimi di riferimento per l'ottenimento del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei soggetti passivi non residenti all'interno del Paese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista l'VIII direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 6 dicembre 1979 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, concernente le modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del Paese;

Visto l'art. 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con decorrenza 1° gennaio 1981, dall'art. 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793, in attuazione della citata VIII direttiva;

Visto il sesto comma del citato articolo 38-*ter* il quale stabilisce che il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, ad adeguare gli ammontari minimi di riferimento per l'ottenimento del rimborso quando il mutamento del tasso di conversione dell'unità di conto europea sia variato, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si è tenuto conto nell'ultima determinazione degli ammontari di riferimento;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 30 marzo 1988 con il quale sono stati rideterminati gli importi indicati nel già citato art. 38-*ter* nella misura di lire trecentoquattromila e di lire trentottomila in relazione al tasso di conversione dell'unità di conto europea fissato al 31 dicembre 1987;

Ritenuta la necessità di aggiornare detti importi al nuovo tasso di conversione dell'unità di conto europea fissato alla data del 30 dicembre 1994 in L. 1.989,59;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi di lire trecentoquattromila e di lire trentottomila stabiliti dall'art. 38-*ter*, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'esecuzione dei rimborsi a soggetti passivi non residenti, relativi rispettivamente a periodi infrannuali ed annuali, sono elevati a lire trecentonovantottomila e lire cinquantamila.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro del tesoro
DINI

95A6563

DECRETO 31 ottobre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Trento e di Piacenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952 recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T e dell'I.P.I.:

P.R.A. di Trento in data 22 luglio 1995 per consentire le operazioni di potenziamento della rete di automazione;

P.R.A. di Piacenza in data 20 settembre 1995 per permettere la sostituzione di alcuni elaboratori elettronici del locale sistema informativo;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

P.R.A. di Trento in data 22 luglio 1995;

P.R.A. di Piacenza in data 20 settembre 1995.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A6584

DECRETO 31 ottobre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Forlì e di Lecco.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952 recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato funzionamento dei seguenti Uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T e dell'I.P.I.:

P.R.A. di Forlì in data 9 settembre 1995 per consentire gli interventi tecnici necessari per la sostituzione del sistema LSX 3000 con il sistema LSX 5000;

P.R.A. di Lecco in data 11 ottobre 1995 per permettere l'installazione di nuovi dispositivi per l'automazione dell'ufficio;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

P.R.A. di Forlì in data 9 settembre 1995;

P.R.A. di Lecco in data 11 ottobre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A6587

DECRETO 31 ottobre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari nelle regioni Sicilia e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

ufficio imposte dirette di Trapani e ufficio imposte dirette di Catania nei giorni 8 e 9 settembre 1995 per disinfestazione dei locali;

direzione regionale delle entrate per il Veneto - Sezione staccata di Padova, in data 16 settembre 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro di Trapani nei giorni 22 e 23 settembre 1995 per disinfestazione di locali della conservatoria dei registri immobiliari, situati nello stesso stabile;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Sicilia:

ufficio imposte dirette di Trapani e ufficio imposte dirette di Catania nei giorni 8 e 9 settembre 1995;

ufficio del registro di Trapani nei giorni 22 e 23 settembre 1995;

Regione Veneto:

direzione regionale delle entrate per il Veneto - Sezione staccata di Padova in data 16 settembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A6585

DECRETO 31 ottobre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari nella regione Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

ufficio del registro e ufficio imposte dirette di Gela nei giorni 29 e 30 settembre 1995;

ufficio I.V.A. di Trapani e ufficio del registro atti civili, ufficio del registro bollo e demanio e ufficio del registro successioni di Palermo nei giorni 6 e 7 ottobre 1995;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Sicilia:

ufficio del registro e ufficio imposte dirette di Gela nei giorni 29 e 30 settembre 1995;

ufficio I.V.A. di Trapani, ufficio del registro atti civili, ufficio del registro bollo e demanio, ufficio del registro successioni di Palermo nei giorni 6 e 7 ottobre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A6586

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 ottobre 1995.

Determinazione per l'anno 1996 dell'ammontare di copertura della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visti, in particolare, l'art. 4, lettera *g)*, e l'art. 5, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione all'albo è necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'art. 12 della legge n. 792/1984;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1984, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1985, nonché il prospetto relativo al certificato di assicurazione allegato al decreto ministeriale stesso;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1994, con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per l'anno 1995;

Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 1996;

Sentita, nella riunione del 10 ottobre 1995, la commissione per l'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione prevista dall'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha manifestato l'avviso di confermare per l'anno 1996 l'ammontare minimo di copertura fissato per l'anno 1995 dal decreto ministeriale 29 luglio 1994 sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, lettera *g)*, e all'art. 5, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, è fissato per l'anno 1996 nelle seguenti misure:

lire un miliardo per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino a lire tre miliardi;

lire due miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori a lire tre miliardi;

lire tre miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di lire cinquanta milioni.

Art. 2.

La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al decreto ministeriale 21 dicembre 1984, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1995

Il direttore generale: CINTI

95A6558

DECRETO 12 ottobre 1995.

Determinazione per l'anno 1996 del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1985, con il quale è stato costituito il Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite, altresì, le disposizioni necessarie al funzionamento del Fondo stesso;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1992, con il quale sono state introdotte modificazioni al sopracitato decreto ministeriale 30 aprile 1985;

Considerato, in particolare, che il citato art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo di garanzia è alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari dei mediatori stessi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1994, con il quale è stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 1995;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per l'anno 1996;

Ritenuto opportuno, sentita anche la commissione di cui all'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, nella riunione del 10 ottobre 1995, di confermare per l'anno 1996 la misura già fissata per l'anno 1995 con decreto ministeriale 29 luglio 1994 sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 1996, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente, dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1995

Il direttore generale: CINTI

95A6559

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 ottobre 1995.

Classificazione tra le strade statali, quale strada statale n. 671 «Della Val Seriana», delle strade provinciali n. 35 «Bergamo-Clusone» e n. 56 «Clusone-Dezzo».

IL MINSTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro dei lavori pubblici per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dismissione di strade statali o di singoli tronchi, su proposta dei compartimenti ANAS competenti e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di amministrazione dell'ANAS;

Vista la delibera n. 392 del 27 novembre 1989, trasmessa con la nota n. 22945 del 3 maggio 1990 del consiglio provinciale di Bergamo con il quale lo stesso ha espresso il proprio parere favorevole alla statizzazione della s.p. n. 35 «Bergamo-Clusone» e della s.p. n. 56 «Clusone-Dezzo»;

Vista la delibera n. 62030 del 20 dicembre 1995 della giunta regionale della Lombardia con la quale si esprime parere favorevole alla statizzazione della s.p. n. 35 «Bergamo-Clusone» e della s.p. n. 56 «Clusone-Dezzo»;

Visto il voto n. 601 del 16 maggio 1991 con il quale il consiglio di amministrazione dell'ANAS, ha espresso il proprio parere favorevole alla statizzazione delle suddette ss.pp. inserendo le stesse nella classifica, quale s.s. n. 671 «Della Val Seriana», dell'itinerario collegante la statizzanda s.s. n. 470/DIR presso Treviolo alla s.s. n. 294 presso Dezzo di Scalve;

Visto il voto n. 162, reso nell'adunanza del 19 luglio 1995 dalla quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere favorevole, limitando l'itinerario della s.s. n. 671 «Della Val Seriana» proposto dall'ANAS alla statizzazione della s.p. n. 35 «Bergamo-Clusone» e della s.p. n. 56 «Clusone-Dezzo»;

Decreta:

La s.p. n. 35 «Bergamo-Clusone» è classificata statale ed inserita nel percorso della s.s. n. 671 «Della Val Seriana».

La s.p. n. 56 «Clusone-Dezzo» è classificata statale ed è inserita nel percorso della s.s. n. 671 «della Val Seriana».

La s.s. n. 671 «Della Val Seriana» di nuova istituzione assume i seguenti capisaldi di itinerario: «Nembro-Clusone-Innesto s.s. n. 294 presso Dezzo di Scalve», con una estesa di km. 40+946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1995

Il Ministro: BARATTA

95A6534

DECRETO 23 ottobre 1995.

Classificazione tra le strade statali, quale strada statale n. 470/DIR della «Val Brembana», della strada provinciale n. 153 «Villa d'Almè-Dalmine».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro dei lavori pubblici per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dismissione di strade statali o di singoli tronchi, su proposta dei compartimenti ANAS competenti e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di amministrazione dell'ANAS;

Vista la delibera n. 86 del 23 gennaio 1991, del consiglio provinciale di Bergamo con la quale lo stesso ha espresso il proprio parere favorevole alla statizzazione quale s.s. n. 470/DIR della «Val Brembana», della s.p. n. 153 «Villa d'Almè-Dalmine»;

Visto il voto n. 600 del 16 maggio 1991 con il quale il consiglio di amministrazione dell'ANAS, ha espresso il proprio parere favorevole alla statizzazione della suddetta strada provinciale proponendo altresì la declassificazione del tratto della s.s. n. 525 «del Brembo» sotteso alla stessa strada provinciale;

Vista la delibera n. 34522 del 30 marzo 1993 con la quale la giunta regionale della Lombardia ha espresso il proprio parere favorevole in merito al punto precedente;

Visto il voto n. 210, reso nell'adunanza del 19 luglio 1995 dalla quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere favorevole, limitatamente alla statizzazione della s.p. n. 153 «Villa d'Almè-Dalmine»;

Decreta:

La s.p. n. 153 «Villa d'Almè-Dalmine» è classificata statale con la denominazione di s.s. n. 470/DIR della «Val Brembana», con i seguenti capisaldi di itinerario: «Innesto con la s.s. n. 470 presso Villa d'Almè - Innesto con la s.s. n. 525 presso Dalmine», per l'estesa di km 11+900.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1995

Il Ministro: BARATTA

95A6535

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la tabella XXXI relativa all'ordinamento didattico universitario per il conseguimento della laurea in scienze agrarie che muta denominazione in scienze e tecnologie agrarie, approvata con decreto ministeriale 10 dicembre 1993;

Vista la tabella XXXI-*bis* relativa all'ordinamento didattico universitario per il conseguimento della laurea in scienze e tecnologie alimentari, approvata con decreto ministeriale 10 dicembre 1993;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 7 settembre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2, nell'elenco delle lauree rilasciate dalla facoltà di agraria, la dizione «laurea in scienze agrarie, durata del corso 5 anni» è soppressa e sostituita dalla dizione «laurea in scienze e tecnologie agrarie, durata del corso cinque anni».

L'art. 238, relativo alle lauree conferite dalla facoltà di agraria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 238. — La facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bologna conferisce le lauree in «scienze e tecnologie agrarie», «scienze della produzione animale» e «scienze e tecnologie alimentari».

Per la laurea in scienze e tecnologie agrarie la durata del corso degli studi è di cinque anni e di complessive 3300 ore.

Per la laurea in scienze della produzione animale la durata del corso è di cinque anni.

Per la laurea in scienze e tecnologie alimentari la durata del corso è di cinque anni e di complessive 3300 ore

I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli articoli da 239 a 245, relativi al corso di laurea in scienze agrarie, sono soppressi.

Dopo l'art. 238, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento del corso di laurea in scienze agrarie che muta denominazione in scienze e tecnologie agrarie.

LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

Art. 239. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Il corso di laurea è articolato in indirizzi. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo sono previste nel regolamento didattico di ateneo. L'indirizzo sarà riportato nel certificato degli studi.

Art. 240. — Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è dichiarato affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 241. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi. L'impegno didattico complessivo è di 3300 ore: di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea. L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale. Parte della attività didattico-pratica e della attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programni di scambio. Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 244. Nell'organizzare il piano degli studi le facoltà attiveranno corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di 3 moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame. Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finale di esame. Tutti i corsi d'insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche. Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazione rilasciata da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 242. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal comma 2,

dell'art.11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facoltà: *a)* propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 239; *b)* stabilisce i corsi ufficiali d'insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni; *c)* ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche; *d)* fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato; *e)* indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 243. — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle vigenti leggi, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 244. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 150). Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica).

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150). Settori: C01A (Chimica analitica), C03X (Chimica generale ed inorganica), C05X (Chimica organica).

Biologia vegetale (ore 100). Settori: E01A (Botanica), E01B (Botanica sistematica), E01C (Biologia vegetale applicata), E01E (Fisiologia vegetale), G07A (Chimica agraria).

Biologia animale (ore 100). Settori: E02A (Zoologia), E02B (Anatomia comparata e citologia), E04A (Fisiologia generale), V30A (Anatomia degli animali domestici), V30B (Fisiologia degli animali domestici), G06A (Entomologia agraria).

Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100). Settori: G07A (Chimica agraria), E01E (Fisiologia vegetale), E05A (Biochimica).

Genetica agraria (ore 50). Settori: G04X (Genetica agraria).

Scienza del suolo (ore 50). Settori: G07A (Chimica agraria), G07B (Pedologia), D02A (Geografia fisica e geomorfologia), D02B (Geologia applicata).

Agronomia e coltivazioni (ore 200). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee), G02B (Coltivazioni arboree), G02C (Orticoltura e floricoltura).

Difesa delle colture (ore 100). Settori: G06A (Entomologia agraria), G06B (Patologia vegetale), G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee).

Zootecnia (ore 100) Settori: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico), G09B (Nutrizione e alimentazione animale), G09C (Zootecnia speciale), G09D (Zoocolture).

Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee), G02B (Coltivazioni arboree), G02C (Orticoltura e floricoltura), G06A (Entomologia agraria), G07A (Chimica agraria), G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico), E03A (Ecologia), E01C (Biologia vegetale applicata), E01D (Ecologia vegetale), E01E (Fisiologia vegetale).

Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari), G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).

Genio rurale (ore 150). Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale), G05B (Meccanica agraria), G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).

Economia ed estimo (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale), P01A (Economia politica), P01B (Politica economica).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla definizione di profili professionali per specifici indirizzi o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

L'art. 247 relativo al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari (con sede a Cesena) è soppresso.

Dopo l'art. 246, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari (con sede a Cesena).

LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
(con sede a Cesena)

Art. 247. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari. L'iscrizione al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 248. — Il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà

di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. Le facoltà indicheranno inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 249. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi. L'impegno didattico complessivo e di 3300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica e comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzioni e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale. Parte della attività didattica teorico-pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del comma 2, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari di cui al successivo art. 252. Nell'organizzare il piano degli studi le facoltà attiveranno corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di 3 moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione d'esame. Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 ne superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 250. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facoltà: *a)* propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione secondo quanto previsto dal precedente articolo 247; *b)* stabilisce i corsi ufficiali d'insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni; *c)* ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche; *d)* fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato; *e)* indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi d'insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 251. — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 252. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie alimentari comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 200). Settori: A02A (Analisi matematica), A02B (Probabilità e statistica matematica), A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica).

Chimica generale ed inorganica, Chimica organica, Chimica analitica e Chimica fisica (ore 350). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica), C02X (Chimica fisica).

Biochimica (ore 100). Settori: E05A (Biochimica); E05B (Biochimica clinica).

Struttura e funzioni degli organismi vegetali (ore 100). Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria).

Struttura e funzioni degli organismi animali (ore 100). Settori: G06A (Entomologia agraria); E02A (Zoologia); E04A (Fisiologia generale); V30A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici).

Produzioni vegetali (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e Floricoltura); G04X (Genetica agraria).

Produzioni animali (ore 100). Settori: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); G09B (Nutrizione e alimentazione animale); G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zoocolture); V30B (Fisiologia degli animali domestici).

Microbiologia generale e applicata (ore 200). Settori: G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale); V31B (Ispezione degli alimenti di origine animale); C10X (Chimica e biotecnologia delle fermentazioni).

Parassitologia dei prodotti alimentari (ore 50). Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale).

Nutrizione umana igiene (ore 150). Settori: E06A (Fisiologia umana); E06B (Alimentazione e nutrizione umana); F22A (Igiene generale ed applicata).

Fisica tecnica e ingegneria alimentare (ore 100). Settori: I05A (Fisica tecnica industriale); G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria).

Operazioni unitarie e processi della tecnologia alimentare (ore 150). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); I15B (Principi di Ingegneria chimica); I15C (Impianti chimici); I15E (Chimica industriale e tecnologica).

Tecnologie del condizionamento e della distribuzione (ore 50). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).

Valutazione, controllo e gestione della qualità dei prodotti alimentari (ore 200). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale); C09X (Chimica bromatologica).

Economia e organizzazione aziendale (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); I27X (Ingegneria economico-gestionale); P02B (Economia e gestione delle imprese).

Diritto e legislazione alimentare (ore 50). Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); N01X (Diritto privato); N03X (Diritto agrario).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla definizione di profili professionali per specifici indirizzi o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Gli articoli da 248 a 250, relativi alle norme comuni ai corsi di laurea della facoltà di agraria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti.

NORME COMUNI AI CORSI DI LAUREA

Art. 253. — Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove scritte o da prove pratiche.

Art. 254. — Gli esami di profitto si danno per singoli insegnamenti per il corso di laurea in scienze della produzione animale. Per scienze e tecnologie agrarie e per scienze e tecnologie alimentari gli esami si danno su corsi monodisciplinari o integrati. L'ammissione agli esami per gli insegnamenti che sono impartiti presso altre facoltà è regolata dalle disposizioni in esse vigenti. L'ammissione agli esami è regolata dalle disposizioni stabilite dai consigli di corsi di laurea della facoltà.

Art. 255. — Per gli studenti o i laureati provenienti da altre facoltà o scuole il consiglio di facoltà stabilisce quali corsi già frequentati e quali esami già sostenuti siano da considerarsi equipollenti a quelli della facoltà di agraria e determina l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 ottobre 1995

Il rettore: ROVERSI-MONACO

95A6536

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica in data 11 novembre 1993, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario, relativamente al corso di diploma universitario per traduttori e interpreti;

Visti i pareri espressi dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 16 febbraio 1995 e del 14 febbraio 1995;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 14 luglio 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

1. È istituito il corso di diploma universitario per traduttori e interpreti.

2. Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

a) all'art. 6 «articolazione dell'Università e organizzazione» il diciottesimo e il diciannovesimo rigo vengono così riformulati: «facoltà di lingue e letterature straniere con il corso di laurea in lingue e letterature straniere ed il corso di diploma universitario per traduttori e interpreti, con sede in Pescara»;

b) dopo l'art. 104 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di diploma universitario per traduttori e interpreti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Capo VI

TRADUTTORI E INTERPRETI

Art. 105 *(Istituzione e durata del corso del diploma).* — Il corso di diploma universitario per traduttori ed interpreti, istituito presso la facoltà di lingue e letterature straniere, vuole fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, per il conseguimento del livello di formazione richiesto dall'area professionale della traduzione e dell'interpretariato.

In modo particolare il diploma fornirà specifiche competenze per la formazione di traduttori per l'editoria, traduttori ed interpreti per le imprese, traduttori ed interpreti per il commercio con l'estero, traduttori scientifici, operatori linguistici nei servizi dell'informazione e delle comunicazioni.

La durata del corso di diploma è di tre anni, con struttura semestrale (sei semestri con i primi tre semestri comuni a tutti gli indirizzi e con i secondi tre semestri specifici per ogni indirizzo). Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di traduttore ed interprete, con la specificazione dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione.

Gli indirizzi attivabili sono i seguenti:

1) traduttori;
2) interpreti;
3) traduttori ed interpreti.

La facoltà può orientare gli indirizzi secondo le competenze specifiche da fornire, sulla base di scelte guidate.

Art. 106 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

L'accesso è regolato da esami di ammissione.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 107 *(Corsi di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai seguenti corsi di laurea:

a) corso di laurea in lingue e letterature straniere;
b) corso di laurea in lingue e letterature orientali;
c) corso di laurea in lingue e civiltà orientali;
d) corso di laurea in filologia e storia dell'Europa orientale.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica e professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti i trasferimenti o la iscrizione.

Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto delle seguenti modalità: la facoltà (o la scuola) indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi; per coloro che hanno conseguito il titolo di diploma universitario di traduttori e interpreti e chiedono l'iscrizione ad un corso di laurea o di diploma affine, l'anno di corso sarà di regola il terzo.

La facoltà (o la scuola) potrà riconoscere integralmente o parzialmente gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà (o la scuola) indicherà inoltre sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione ed accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso laurea necessari per conseguire il diploma di laurea.

Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Nel trasferimento degli studenti tra indirizzi del corso di diploma universitario o da un corso di laurea a un corso di diploma universitario o viceversa, il consiglio di facoltà o della scuola riconoscerà gli insegnamenti sempre con il criterio della loro validità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, e indicherà il piano di studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 108 *(Articolazione del corso degli studi).* — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1.500 ore, di cui almeno 600 dedicate alle attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. Le attività pratiche possono

essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati italiani ed esteri operanti nel settore specifico, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni, che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages).

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppati per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo a ventuno insegnamenti con modalità stabilite dal Consiglio di facoltà.

L'elenco degli insediamenti caratterizzanti e opzionali è riportato nei successivi articoli 10 - 14.

Il consiglio di facoltà potrà includere altre discipline fra gli insegnamenti opzionali.

Art. 109 *(Ordinamento didattico)*. — L'articolazione dei diversi indirizzi è individuata nei successivi articoli 11, 12 e 13.

Gli insegnamenti opzionali sono scelti fra quelli attivati compresi nel successivo art. 14 o tra quelli indicati dal consiglio di facoltà o dalla scuola ai sensi della legge n. 312/1953.

La parte comune (i primi tre semestri) comprende undici insegnamenti, distribuiti di norma quattro per semestre.

La fase di specializzazione si articola come indicato nei successivi articoli 11 - 13. Il semestre all'estero sarà sanzionato da una relazione scritta, nelle due lingue dei Paesi ospiti da discutere in sede.

Il successivo articolo 8 regola il caso degli studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua.

Le lingue di specializzazione sono due scelte fra le seguenti:

lingua francese;

lingua inglese;

lingua portoghese;

lingua russa;

lingua spagnola;

lingua tedesca.

Qualsiasi altra lingua straniera a statuto in questa facoltà e nelle università italiane.

Con motivata delibera, finalizzata al percorso formativo del diploma in oggetto, la facoltà può ridurre le due lingue straniere ad una sola lingua.

In tal caso la seconda lingua straniera verrà sostituita dagli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 14, o da altri insegnamenti strettamente finalizzati al *curriculum* dell'indirizzo del diploma universitario stabiliti dal Consiglio di facoltà, o da stage di formazione pratica presso enti italiani e stranieri che svolgono attività strettamente collegata al titolo dell'indirizzo del diploma universitario.

La natura delle prove scritte, ove previste, è fissata dal consiglio di facoltà.

Art. 110 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo le modalità stabilite dal consiglio di facoltà. L'esame consiste in una dimostrazione mediante apposita prova dell'acquisita professionalità. La prova è definita dal regolamento.

Art. 111 *(Regolamento dei corsi di diploma)*. — Il regolamento sarà articolato, in conformità a quello didattico dell'Ateneo e in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1950.

In particolare nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessivi di attività didattiche e di attività pratiche di cui all'art. 4.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento con le relative denominazioni e propedeuticità degli esami;

la durata di ore di ciascun corso di insegnamento con relative esercitazioni;

la collocazione degli insegnamenti nei semestri;

le prove di valutazione degli studenti;

vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

l'obbligo di frequenza;

l'obbligo della frequenza di un centro universitario, estero con caratteristiche affini per un periodo di sei mesi per tutti gli indirizzi, tre mesi per ognuna delle due lingue;

l'obbligo di esperienza pratica o stage presso centri specializzati nella traduzione e/o nell'interpretariato;

le attività pratiche da svolgere presso qualificati enti pubblici e/o privati operanti nel settore specifico dell'indirizzo e delle scelte effettuate;

il tipo di esame di ammissione;

l'indicazione che l'insegnamento è impartito di massima nelle lingue previste dal piano degli studi;

il numero degli studenti ammessi all'iscrizione al corso di diploma universitario.

Nel caso in cui gli insegnamenti siano specifici del corso di diploma, occorre aggiungere alla denominazione la sigla D.U.

Nel regolamento saranno riportate le propedeuticità, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad anno di corso successivo.

Art. 112 *(Studenti stranieri)*. — Il consiglio di facoltà stabilirà le condizioni di ammissione e il piano di studi di studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua straniera.

Art. 113 *(Adempimenti)*. — Per tutti gli adempimenti previsti negli articoli precedenti delibera il consiglio di facoltà.

Art. 114 *(Parte comune a tutti gli indirizzi del diploma universitario per traduttori ed interpreti)*. — Il piano degli studi prevede i seguenti undici insegnamenti:

lingua italiana: due insegnamenti con l'obbligo della prova scritta;

lingua straniera 1: tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;

lingua straniera 2: tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 14: tre insegnamenti.

Art. 115 *(Indirizzo traduttori).* — La fase di indirizzo del piano degli studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il V semestre di massima è dedicato allo stage all'estero.

Elenco degli insegnamenti:

lingua straniera 1: due insegnamenti con prova scritta;

lingua straniera 2: due insegnamenti con prova scritta;

insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 1;

insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 2;

quattro insegnamenti a scelta nell'area filologico-letteraria degli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 14 (consigliato teoria della traduzione).

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

Di massima la collocazione e prevista al quinto semestre.

Art. 116 *(Indirizzo interpreti).* — La fase di indirizzo del piano degli studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il V semestre è dedicato di massima allo stage all'estero.

Elenco degli insegnamenti:

lingua straniera 1: un insegnamento;

lingua straniera 2: un insegnamento;

interpretazione consecutiva lingua straniera 1 - italiano: un insegnamento;

interpretazione simultanea lingua straniera 1 - italiano: due insegnamenti;

interpretazione consecutiva lingua straniera 2 - italiano: un insegnamento;

interpretazione simultanea lingua straniera 2 - italiano: due insegnamenti;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al precedente art. 14: due insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria la relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

Di massima la collocazione prevista al quinto semestre.

Art. 117 *(Indirizzo traduttori e interpreti).* — La fase di indirizzo del piano degli studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il V semestre di massima è dedicato allo stage all'estero.

Elenco degli insegnamenti:

lingua straniera 1: due insegnamenti con prova scritta;

lingua straniera 2: due insegnamenti con prova scritta;

interpretazione simultanea lingua straniera 1-italiano: un insegnamento;

interpretazione simultanea lingua straniera 2-italiano: un insegnamento;

interpretazione consecutiva lingua straniera 1 - italiano: un insegnamento;

interpretazione consecutiva lingua straniera 2 - italiano: un insegnamento;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 14: due insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di sei mesi, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

La collocazione di massima è prevista al quinto semestre.

Art. 118 *(Aree degli insegnamenti opzionali).* — 1. filologico-letteraria:

linguistica generale;

linguistica applicata;

glottologia;

filosofia del linguaggio;

didattica delle lingue moderne;

teoria e storia della traduzione;

filologia latina medievale umanistica;

linguistica francese;

linguistica inglese;

lingua e letteratura italiana;

letteratura italiana moderna contemporanea;

letterature moderne comparate;

letteratura dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;

teoria dell'interpretazione;

teoria della traduzione;

tutte le discipline specifiche dell'area di ogni lingua straniera a statuto nelle università italiane;

2. Storico-geografico:

archivistica e biblioteconomia;

geografia;

geografia economica;

storia della filosofia;

storia del cinema;

storia del teatro;

storia del teatro francese;

storia della critica letteraria;

storia dell'arte;

storia della lingua italiana;

storia della lingua tedesca;

storia economica;

storia moderna e contemporanea;

storia del paese corrispondente alla lingua;

3. Economico-sociologica:

antropologia culturale;

economia aziendale;

economia della cooperazione internazionale;

economia internazionale;

economia politica;

marketing;

politica economica;

scienza delle finanze;

sociologia delle comunicazioni;

economia dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;

cultura ed istituzioni dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta.

4. Giuridico-politologica:

diritto commerciale;

diritto delle Comunità europee;

diritto internazionale;

diritto pubblico;

diritto privato;

storia delle istituzioni comunitarie;

storia del diritto del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta;

istituzioni politiche del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta;

storia delle organizzazioni internazionali.

5. Scientifica:

fisica;

matematica;

chimica;

merceologia;

storia della scienza e della tecnica;

storia delle scienze;

storia del pensiero scientifico;

storia e metodologia della scienza.

6. Bio-medica:

anatomia;

biologia;

ecologia;

farmacologia;

patologia.

7. Informatica:

informatica generale;

fondamenti di informatica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 24 ottobre 1995

Il rettore: CRESCENTI

95A6537

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino) nella riunione del 25 ottobre 1994;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 19 dicembre 1994 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 20 dicembre 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 14 luglio 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico:

Nell'art. 190, relativo al corso di laurea in scienze naturali, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino), all'elenco delle discipline facoltative a copertura di settori caratterizzanti tra le quali lo studente deve sceglierne due a completamento del proprio *curriculum*, sono aggiunte le seguenti:

93) morfologia e fisiologia vegetale (E01A);

94) geologia del cristallino (D01C - D03B).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 26 ottobre 1995

Il rettore: DIANZANI

95A6538

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in undicesima seduta comune, mercoledì 15 novembre 1995, alle ore quindici, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di tre giudici della Corte costituzionale e votazione per la formazione dell'elenco previsto dall'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, per i giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale.

95A6681

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto NFR n. 628/1995 del 20 ottobre 1995

Specialità medicinale «Micoxolamina» (ciclopiroxolamina), nella forma schiuma ginecologica all'1%;

Titolare A.I.C.: Mastelli S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia) via Bussana Vecchia, 32, codice fiscale 00069630085;

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale, nella forma sopraindicata, possono essere effettuati sia dalla società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Pero (Milano) sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via Armea;

Confezione autorizzata, n.ri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone da ml 60 di schiuma ginecologica all'1% n. A.I.C.: 025235108 (in base 10) 0S23P4 (in base 32) classe: C).

Composizione: 100 g di schiuma 1% contengono: Principio attivo: ciclopiroxolamina 1 g, Eccipienti: Laurilsolfato di monoetanolamina, polietilenglicole 150 sterato, polisorbato 20, lecitindietanolamine sodio edetato, alcool benzilico, profumo, acido lattico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeudiche coadiuvante nelle infezioni vulvo vaginali da Candida.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto NFR n. 629/1995 del 20 ottobre 1995

Specialità medicinale «Clopixol» nelle forme «Acuphase» fiala iniettabile 50 mg/1 ml e fiala iniettabile 100 mg/2 ml, (nuove preparazioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Lundbeck Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Andrea n. 19, codice fiscale 11008200153;

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento delle specialità medicinali sono effettuate sia dalla società Lundbeck A/S nello stabilimento sito in Copenhagen - Valby (Danimarca) sia dalla società Pierrel S.p.a. nello stabilimento sito in Capua (Caserta).

Confezioni autorizzate, n.ri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala 50 mg/1 ml i.m., n. A.I.C.: 026890083 (in base 10) 0TNMV3 (in base 32), classe: c);

1 fiala 100 mg/2 ml uso i.m., n A.I.C.: 026890095 (in base 10) 0TNMH (in base 32), classe: c).

Composizione:

1 fiala (1 ml) di soluzione contiene: principio attivo: zuclopentixolo acetato mg 50 pari a 45 mg di zuclopentixolo base; Eccipienti: olio vegetale q.b. a ml 1;

1 fiala (2 ml) di soluzione contiene: principio attivo: zuclopentixolo acetato mg 100 pari a 90 mg di zuclopentixolo base; Eccipienti: olio vegetale q.b. a ml 2.

Indicazioni terapeudiche: trattamento iniziale delle sindromi dissociative acute incluse la psicosi maniacale e le recrudescenze delle psicosi croniche.

Calssificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica non ripetibile (art. 5 d.leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

95A6570

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995, sono state iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione sementi nella riunione del 18 settembre 1995, sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Frumento duro:	
Bracco Colorado Preco	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Des Moines - Iowa (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia - Sissa (PR)
Giemme	Cesare Maliani - Recanati (MC)
Lloyd Ceedur	Groupement Agricole Essonnois - Maisse (F) e A.P.S.O.V. - Voghera (PV)
Pedrisco Donduro	Semillas Battle - Barcellona (E)
Ares	Società «Produttori Sementi» - Bologna
Frumento tenero:	
Ariete	Società «Produttori Sementi» - Bologna
Indice - Villanova	Società «Italiana Sementi» - Bologna
Tremie	Serasem - Premesques (F) e A.P.S.O.V. - Voghera (PV)
Orzo distico:	
Barke	Saatzucht Josef Breu GdbR - Herzogenaurach (D)
Friulia	Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura - Gorizia

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Amillis	Verneuil Recherche - Verneuil l'Etang (F)
Arco	D.J. Van der Have - Lectoure (F)
Orchidea	GEA S.r.l. - Acquapendente (VT)
Krona	Saatzucht Hadmersleben GmbH - Hadmersleben (D)
Aphrodite	Saatzucht Dr.h.c. Hans Hege Waldemburg/Wurtt (D)
Orzo polistico:	
Sereno	Corrado Guerresi & C. s.n.c. - Valeggio sul Mincio (VR)

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995, sono state iscritte nei registri delle varietà di specie di piante ortive, le cui sementi possono essere certificate in quanto sementi di base o sementi certificate o controllate in quanto sementi standard, le seguenti varietà la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Cece:	
Cicerone	S.I.S. Società italiana sementi S p.a. - Bologna
Cipolla:	
Early Supreme	Sunseeds Ltd. - Hollister, California - U.S.A.
Rojo	Sunseeds Ltd. - Hollister, California - U.S.A.
Fava:	
Castelnuovo	Istituto di orticoltura e floricoltura Università di Palermo
Pisello a grano rugoso:	
Matisse	Asgrow Italia S.p.a. - Lodi & Asgrow Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan - U.S.A.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995, la denominazione delle varietà di specie agrarie sottoelencate è stata modificata con la dizione a fianco indicata:

Beta Vulgaris L. - Barbabietola da zucchero:
da: Eusaros a: Rizostar
da Prosaros a: Cercostar

Helianthus annuus - Girasole:
da Corralon a: Korralon

Hordeum vulgare - Orzo distico:
da: Balcan a: Balcan

80. Zea mays L. - Mais:
da: Enzo a: Studio
da: Isabella a: Alessandra
da: Madore a: Betulla

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995, la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, è stata affidata al conservatore in purezza di seguito indicato:

Finocchio-Foeniculum vulgare Miller: di Firenze;

da: Sais S.p.a. - Cesena (Forlì) & Sgaravatti N. & C. S.p.a. - Montevarchi (Arezzo) & Enza Zaden-Enkhuizen (NL), a: Sgaravatti N. & C. S.p.a. - Montevarchi (Arezzo) & Enza Zaden-Enkhuizen (NL).

Indivia scarola-Cichorium endivia L.: Bionda foglie di lattuga;

da: Sais S.p.a. - Cesena (Forlì) & De Corato Sementi - Andria (Bari) & Fourl S.r.l. - Bolzano & Pioner Hi-Bred Italia S.p.a. - Sissa (Parma), a: De Corato Sementi - Andria (Bari) & Fourl S.r.l. - Bolzano & Pioner Hi-Bred Italia S.p.a. - Sissa (Parma).

Fava-Vicia faba L. (partim): Aguadulce;

da: Sais S.p.a. - Cesena (Forlì) & Larosa Emanuele - Andria (Bari), a: Larosa Emanuele - Andria (Bari).

Frumento tenero-Triticum aestivum: Reno e Setta;

da: Giordani Guido-San Pietro in Casale (Bologna), a: Giordani Guido-San Pietro in Casale (Bologna) & Agri-Center di Bellodi, Poppi e C. S.n.c. Finale Emilia (Modena).

Trifoglio incarnato-Trifolium incarnatum: Chief e Tibee:

da: Delta and Pine Land Co. Int. Scott, Mississippi (USA), a: Mississipi Agricultural and Forestry Experimental Station Mississipi State (USA).

Frumento duro-Triticum durum: Doral e Parsifal;

Frumento tenero-Triticum aestivum: Recital e Pascal;

da: ETS C.C. Benoist-Orgerus (F), a: ETS C.C. Benoist-Orgerus (F) & Venturoli Sementi - Pianoro (Bologna) Breckenridge, Minnesota (USA).

Frumento tenero-Triticum aestivum: Libellula e Lontra;

da: Istituto di genetica e sperimentazione agraria «N. Strampelli» - Lonigo (Vicenza), a: Consorzio agrario interprovinciale di Verona e Vicenza - Verona.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1995 sono state cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

Denominazione della varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
01. *Barbabietola da zucchero-Beta vulgaris L.*	
Alfa	15-04-1986
63. *Girasole-Helianthus annuus L.:*	
Floril	30-05-1987
80. *Mais-Zea mays L.:*	
Appelia	20-03-1995
Colombo	25-02-1993
Dunia	20-03-1995
Jessica	20-03-1995
Jordan	25-02-1993
Liliana	20-03-1995
Raider	25-03-1995
Romila	25-03-1995
02. *Cipolla-Allium cepa L.:*	
Paglierina rotonda di Minerbio	25-06-1977

95A6543

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Santacittarama», in Sezze, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1995, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1995, registro n. 3 Interno, foglio n. 32, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto all'associazione «Santacittarama», con sede in Sezze (Latina).

L'ente è autorizzato, altresì, ad accettare la donazione, gravata da vincolo di destinazione, disposta da Vincenzo Piga e Giuseppa Petti e consistente in un immobile sito in Sezze (Latina) descritto nella perizia giurata 18 novembre 1992 del geom. Gianni Agnani e valutato dallo stesso L. 147.000.000, valore ritenuto congruo dall'U.T.E. di Latina.

95A6542

Riconoscimento e classificazione di un sistema atto allo svolgimento del servizio trasporto valori

Con decreto ministeriale n. 559/C.12715.XV.J(808) datato 21 settembre 1995 il dispositivo denominato: «Sistema HDS» che la soc. Safe intende importare dalla società Axytrans - Systeme HDS - Francia è costituito dai seguenti componenti che sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico come di seguito riportato:

detonatore elettrico SA 5002 CA1- 1063, 3ª cat., prodotto dalla ditta Davey Bickford;

cordone detonante D1/C1 0002X/23, 2ª cat. gruppo A, prodotto dalla ditta Halley Weller;

complessivo esplosivo formato da n. 2 detonatori elettrici e 28 cm di cordone detonante, 3ª cat.

Il sistema completo denominato «Sistema HDS» costituito dai forzieri contenenti il complessivo esplosivo e dai meccanismi di controllo è declassificato.

Sono altresì declassificati i forzieri muniti del complessivo esplosivo.

La declassificazione, quindi la detenzione del sistema è subordinata alle seguenti condizioni:

il materiale esplosivo non dovrà mai essere manipolato né dovrà essere smontato per qualsiasi motivo se non da personale abilitato e presso strutture adeguate; in ogni caso le operazioni di manutenzione che comportino l'accesso ai particolari esplosivi dovranno essere eseguite a cura del costruttore;

sui sistemi equipaggiati con i particolari esplosivi dovranno essere apposte scritte che pongano in evidenza la presenza di tali manufatti esplosivi e il pericolo che essi rappresentano in caso di tentativo di apertura diverso da quello prescritto dalle apposite procedure.

95A6596

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Dinamicoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Spinea.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1995, il rag. Giorgio Tempesta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Dinamicoop Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Spinea (Venezia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 14 dicembre 1993, in sostituzione del dott. Enzo De Cortes, dimissionario.

95A6544

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio tra cooperative agricole e zootecniche caseificio Langarolo», in Cuneo.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1995, il dott. Alberto De Gregorio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio tra cooperative agricole e zootecniche caseificio Langarolo», con sede in Cuneo, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 11 ottobre 1984, in sostituzione del dott. Tito Musso, dimissionario.

95A6545

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1995 è stata dichiarata decaduta l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata, con decreto interministeriale 2 gennaio 1990, alla società «Secura - Fiduciaria e di revisione contabile - Società a responsabilità limitata», con sede in Mirandola (Modena), iscritta presso la cancelleria commerciale del Tribunale di Modena al n. 27516 registro società, a seguito di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società.

La società «Seca Data - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

95A6566

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 novembre 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1596,28
ECU	2066,07
Marco tedesco	1127,48
Franco francese	326,30
Lira sterlina	2517,65
Fiorino olandese	1006,61
Franco belga	54,841
Peseta spagnola	13,077
Corona danese	290,89
Lira irlandese	2577,35
Dracma greca	6,828
Escudo portoghese	10,721
Dollaro canadese	1176,76
Yen giapponese	15,483
Franco svizzero	1399,39
Scellino austriaco	160,24
Corona norvegese	255,28
Corona svedese	238,80
Marco finlandese	375,42
Dollaro australiano	1198,33

95A6680

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1995

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1995 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1994		273.279.443.364		
Gestione di bilancio	Entrate finali	330.401.346.561.449		— 78.643.717.839.774
	Spese finali		409.045.064.401.223	
	Rimborso di prestiti		107.938.055.337.893	
	Accensione di prestiti	193.966.014.573.121		
	TOTALE . . .	524.367.361.134.570	516.983.119.739.116	7.384.241.395.454
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.358.936.733.981.725	2.325.928.034.594.188	33.008.699.387.537
	Crediti di tesoreria (a)	877.520.986.530.612	917.959.529.898.879	— 40.438.543.368.267
	TOTALE . . .	3.236.457.720.512.337	3.243.887.564.493.067	— 7.429.843.980.730
	TOTALE COMPLESSIVO . . .	3.761.098.361.090.271	3.760.870.684.232.183	
Fondo di cassa al 31 agosto 1995			227.676.858.008	
	TOTALE A PAREGGIO . . .	3.761.098.361.090.271	3.761.098.361.090.271	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1994	Al 31 agosto 1995	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	273.279.443.364	227.676.858.088	— 45.602.585.276
Crediti di tesoreria	450.081.118.589.443	490.519.661.957.710	40.438.543.368.267
TOTALE . . .	450.354.398.032.807	490.747.338.815.798	40.392.940.782.991
Debiti di tesoreria	902.571.131.586.175	935.579.830.973.712	— 33.008.699.387.537
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 452.216.733.553.368	— 444.832.492.157.914	7.384.241.395.454

(a) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale»

Circolazione di Stato in miliardi di L. 1 925.734.

Il primo dirigente: CARACCIOLO

Il direttore generale DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA
DAL 1° GENNAIO AL 31 AGOSTO 1995

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie................	294.100.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie............	35.012.778.738.499 *				
ENTRATE CORRENTI	329.112.778.738.499 *	TITOLO I — Spese correnti	370.220.315.012.374	Risparmio pubblico	— 41.107.536.273.875 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	1.288.567.822.950 *	TITOLO II — Spese in conto capitale.........	38.824.749.388.849		
ENTRATE FINALI...	330.401.346.561.449	SPESE FINALI ...	409.045.064.401.223	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 78.643.717.839.774
		TITOLO III — Rimborso di prestiti..............	107.938.055.337.893		
ENTRATE FINALI...	330.401.346.561.449	SPESE COMPLESSIVE	516.983.119.739.116	Ricorso al mercato	— 186.581.773.177.667
TITOLO IV — Accensione di prestiti............	193.966.014.573.121				
ENTRATE COMPLESSIVE.................	524.367.361.134.570	SPESE COMPLESSIVE	516.983.119.739.116	Saldo di esecuzione del bilancio	7.384.241.395.454

* Dati provvisori

95A6567

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente *
ORO					
I – In cassa L			2 935 260 705 571		
II In deposito all'estero »			29 024 660 573 316	31.959 921 278 887	
CREDITI IN ORO (IME) L.				10 380 890 993 837	
CASSA »				4 656 335 028	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I Risconto di portafoglio L.			323 917 582 904		
II — Anticipazioni:					
in conto corrente L.		2.179.108 471 611			
a scadenza fissa »		—			
di cui al D M. Tesoro 27-9-1974 »		–	2 179.108.471.611		
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.				2 503 026 054 515	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L					
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I ECU L.			7 022 073 350 430		
II — Altre attività:					
biglietti e divise L.		2 993 692 561			
corrispondenti in conto corrente »		1.795 745 685.538			
depositi vincolati »		1 392.781.326 610			
- diverse »		7.402 026 542 312	10 593 547 247 021	17 615 620 597 451	
CREDITI IN DOLLARI (IME) L.				6 839 663 562 239	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			30 567 796 451 236		
II Conti speciali »			7 840 944 350 956	38 408 740 802 192	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO:					
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n 483/1993. L					
II Altri. »			15 300	15 300	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI L.				50 224 378 075 041	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I – Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
in libera disponibilità L.		107 277 005 301 787			
ex legge 483/93 in libera disponibilità »		76.205.757 000 000			
per investimento delle riserve statutarie »		5 055 785 803 406			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P. (*) »		3.472 931 048 039	192 011 479 153 232		
II - Titoli di società ed enti					
— per investimento delle riserve statutarie L.		119 100 825 769			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P. (*) »		529 825 267 031	648 926 092 800		
III — Azioni e partecipazioni:					
di società ed enti controllati.					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	302 502 276				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	194 361 339 323	194 663 841 599			
di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	25 196.802 443				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	5 723.750 933	30 920 553 376			
di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	617.303.112.837				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	772 067 846 386	1 389 370 959 223	1 614 955 354 198	194 275 360 600 230	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500 000 000 000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME »				202.911.182 214	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I — Procedure, studi e progettazioni L.			103 610 937 593		
II — Altri oneri pluriennali »			12 016 768 013	115 627.705 606	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I Immobili ad uso degli uffici L.			3.593 108 898 698		
II – Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q.P. (*) »			609.867 655 629		
III Mobili »			160 416 463.468		
IV — Impianti »			344 628 648 509		
V – Monete e collezioni »			2 244 093 038		
meno: FONDI AMMORTAMENTO »			1 318 076 984 329	3 392.188 775.013	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T Q P (*) L.				19 073 267 878	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento L.					
II — Biglietti di banca in fabbricazione »					
III Altre »					
PARTITE VARIE					
I Acconti a fornitori L.			251 449 169 789		
II Debitori diversi:					
poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti) L.		2 893 856 834 669			
altri debitori »		3 603 437 707 509	6 497 294 542 178		
III Altre L.			3 311 296 010 206	10 060 039 722 173	
RATEI L				3 956 206 933 366	
RISCONTI »				–	
SPESE DELL'ESERCIZIO »				8 176 110 165 140	
L				378 634 416 066 110	
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli e altri valori L.			2 282 154 629 690 829		
II – Depositari di titoli e valori »			20 308 737 095 504		
III – Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione. »			124.198 700.356		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns vendite a termine) »			109 267 246 647 892		
V Titoli, valute e lire da ricevere (ns acquisti a termine) »			43 050 153 477 810		
VI Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			5 797 288 748 764		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			7 045 265 843.310	2 467 747 520 204 465	
TOTALE L				2 846 381 936 270 575	

(*) T Q P. = Trattamento quiescenza personale.
* Importi in milioni riferiti alla stessa data del mese precedente

Il Governatore: FAZIO

95A6568

31 agosto 1995

PASSIVO

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente *
CIRCOLAZIONE	L		93 885.463.867 000	
VAGLIA CAMBIARI	»		730 182.845 364	
ALTRI DEBITI A VISTA				
I — Ordini di trasferimento	L.	—		
II — Altri	»	129 972.332	129 972.332	
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE				
I — Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.	80.226 073 407.486		
II — Di altri enti	»	106 457 441.245	80 332 530 848 731	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L	6 789 550		
II — Società costituende	»	365.720.571		
III — Altri	»	15 207 533 628	15.580.043.749	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.		83 476.948 825	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		—	
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		1 134.212.987	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C	»		7 840.944.350.956	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L	163 329.567 092		
II — Conti dell'estero in lire	»	142.855.036 552		
III — Altre	»	—	306 184.603 644	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		17.220 554.556 076	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		80 347 540 260.251	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		6.204.825 956.744	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		252.576 013.683	
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		1.712.473 791.399	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L	38.578 819.112.675		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1 200 795.276 401		
III — Svalutazione portafoglio	»	234 919.178 078		
IV — Oscillazione cambi	»	3.577.059.865.788		
V — Adeguamento cambi ex art 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R	»	2 331.712.046.275		
VI — Oscillazione titoli	»	6 675.248.131.939		
VII — Copertura perdite eventuali	»	2.803.006.748.480		
VIII — Assicurazione danni	»	969.691.685 925		
IX — Ricostruzione immobili	»	2.423.801.851 969		
X — Rinnovamento impianti	»	911.250.000 000		
XI — Imposte	»	586.473.986 745		
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5 638.471.988.878		
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	1.873 832.477		
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1 628.352.287		
XV — Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1994	»	103 630 000 000	66 038.382.057.917	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L	78.808.086.947		
II — Altre	»	1 412.767.625 937	1.491.575 712.884	
RATEI	L.		424.688.621.512	
RISCONTI	»		—	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		3 194.377.902.791	
RISERVA STRAORDINARIA	»		3.438.011.856 685	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1.278 970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766 651 690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R	»		31.881.646.078	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		—	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		12.465 862 469 466	
	L		378.634 416.066 110	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.282.154 629.690 829		
II — Titoli e valori presso terzi	»	20.308 737 095 504		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	124 198.700.356		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	109 267 246.647.892		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns acquisti a termine)	»	43 050 153 477.810		
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	5 797.288 748.764		
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	7 045 265 843 310	2 467.747 520.204 465	
TOTALE	L.		2 846 381.936 270 575	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE S.P.A.

Titoli oggetto di richiesta di rimborso anticipato

Codice	Specie	Taglio	Titoli dal	Titoli al	Data rimborso
18434	Obbligazioni T.V. s.s. 1989 - Emissione 1989	10.000.000	2.001	7.876	15-04-1996

95A6547

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 456, recante: «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 1995).

All'art. 2, comma 2, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... da attuarsi progressivamente a decorrere dal *10* aprile 1996,», deve leggersi: «... da attuarsi progressivamente a decorrere dal *1°* aprile 1996,».

95A6674

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 settembre 1995 concernente: «Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Verdicchio dei Castelli di Jesi"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi», a pag. 28, prima colonna, all'art. 4, comma 6, ultimo rigo, dove è scritto: «... non deve essere superiore a *7* Hl.», leggasi: «... non deve essere superiore a *77* Hl.», inoltre, sempre a pag. 28, seconda colonna, all'art. 6, ultimo comma, al penultimo rigo, il punto e virgola deve essere sostituito con il punto, pertanto la prima parola dell'ultimo rigo deve iniziare con la lettera maiuscola.

95A6551

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189